



Alessandria, 12 giugno 2019

## Ricetta elettronica veterinaria Incontro tra Presidenti Ordini

L'entrata in vigore dell'obbligo della ricetta elettronica veterinaria, insieme alle difficoltà ovvie di una novità di per sé complessa, ha rivelato alcune criticità che riguardano aspetti di deontologia professionale.

In ragione di questo, il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Alessandria, Dott. Marcello Pittaluga e il Presidente dell'Ordine dei Veterinari, Dottor Mauro Saracco con il Prof. Gianni Re Consigliere Nazionale F.N.O.V.I. e docente nel Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino, in un incontro ad hoc hanno concordato di fare chiarezza su alcuni punti.

1. La **vendita** al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata solamente dal farmacista in farmacia o parafarmacia, ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria.  
Va da sé che non è consentita l'anticipazione, così come per altro per il farmaco di uso umano.
2. Per quanto riguarda la **cessione** consentita al veterinario si riporta la normativa prevista del D.L.gs n. 193 del 2006 (comma 3 art. 84) come modificata dall' art.13 del D.L. (Balduzzi) n. 158 del 13/09/2012.

**Il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo chieda, può consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima.**

Il Medico Veterinario dunque può cedere al cliente/proprietario confezioni di medicinali veterinari della propria scorta, in virtù della normativa vigente che la REV non ha modificato né invalidato. Per effetto della cosiddetta Legge Balduzzi, dall'11 novembre 2012, il medico veterinario che tratta animali non produttori di alimenti può cedere al proprietario le confezioni della propria scorta, nelle quantità necessarie al proseguimento della terapia, anche se non utilizzate.

Prima della Balduzzi, l'articolo 84 del Decreto legislativo 193/2006 ammetteva solo la cessione della confezione aperta dal medico veterinario per l'avvio del trattamento terapeutico, demandando al proprietario, dietro presentazione della ricetta veterinario curante, il compito di procurarsi i medicinali occorrenti in farmacia.

Di concerto i Presidenti dei due Ordini Professionali richiamano l'attenzione dei colleghi alla corretta osservanza delle norme.

Si fa anche notare che secondo i rispettivi Codici Deontologici è richiesto che ognuno degli iscritti agli Ordini si comporti secondo scienza e coscienza.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Ordine dei Veterinari  
Dott. Mauro Saracco



Il Presidente  
Ordine dei Farmacisti  
Dott. Marcello Pittaluga

